

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza

CONSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER L'ANNO INTERNAZIONALE DEL BAMBINO

Relatore: cons. Giovanni Dilonardo

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
viene all'esame del Consiglio Regionale la proposta di legge per la costituzione del Comitato Regionale per le iniziative da prendersi per l'anno internazionale del fanciullo.

La proposta al nostro esame è stata formulata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale ed è consequenziale alla risoluzione attuata in data 21/12/1976 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha dichiarato il 1979 "Anno internazionale del fanciullo".

L'iniziativa si prefigge ben precise formalità, che possono così sintetizzarsi:

- 1) sensibilizzare le forze politiche, sociali e sindacali sui particolari problemi che interessano l'infanzia e, nello stesso tempo, richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica per un coinvolgimento generale sulle decisioni da assumersi;
- 2) prendere coscienza che i problemi dell'infanzia non possono e non devono disgiungersi dalla problematica generale economica e sociale e che, quindi, è indispensabile attuare adeguati provvedimenti a tutela del fanciullo a livello nazionale ed internazionale;
- 3) superare la semplice concezione celebrativa dell'infanzia e promuovere proposte che vengano apportare a concreta soluzione le esigenze dei fanciulli.

E' certamente noto a tutti che il Governo italiano ha aderito alla risoluzione delle Nazioni Unite e che è stata costituita una Commissione nazionale presso il Ministero degli Interni.

Lo stesso Ministero degli Interni ha sollecitato le Regioni a costi-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
COMMISSIONE SANITÀ

tuire Comitati regionali per le iniziative da prendersi sul territorio e per concretare e coordinare auspicate proposte a livello territoriale locale e nazionale.

A questo fine viene proposta con la presente proposta di legge la istituzione del Comitato Regionale Pugliese per l'anno internazionale del fanciullo.

Le tematiche che dovranno essere a base dei lavori del Comitato e che dovranno essere oggetto di iniziative regionali sono state indicate dalla Commissione Nazionale e risultano come appresso:


- 1) la tutela dei diritti del bambino;
- 2) il bambino e la famiglia;
- 3) il bambino e la salute;
- 4) il bambino, la scuola, l'educazione, il diritto alla conoscenza alla creatività, alla partecipazione;
- 5) il bambino nella realtà sociale;
- 6) la formazione degli operatori per i servizi educativi, sociali e sanitari.

Certamente su questi temi sono coinvolti sia il Consiglio Regionale, come i vari Assessorati le cui competenze rivestono particolarmente la sfera dei fanciulli come l'Istruzione; la Sanità, i Servizi Sociali e la Cultura.

Il Comitato Regionale che viene proposto durerà in carica fino al 30 giugno 1980 e la sua attività sarà oggetto di una relazione consuntiva che dovrà essere depositata presso la Presidenza del Consiglio per essere poi discussa in sede di Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE

prof. Giovanni Dilonardo



PROPOSTA DI LEGGE

"COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER L'ANNO INTERNAZIONALE DEL BAMBINO"

AD INIZIATIVA

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA

ART. I

La Regione Puglia, in ricorrenza dell'anno internazionale del bambino, vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e tenuto conto dell'invito formulato dal Governo alle Regioni, promuove un programma di iniziative intese a porre all'attenzione dei vari livelli decisionali e della popolazione i problemi dell'infanzia, attuando attività di particolare impegno e concrete realizzazioni.

ART. 2

Per la definizione dei programmi ed iniziative di cui all'articolo precedente, nonché per le indicazioni circa le attività da attuare a livello internazionale e nazionale, è costituito il Comitato regionale per lo anno internazionale del bambino, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale - o da un suo delegato - e composto dagli Assessori regionali all'istruzione, alla cultura, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti V e VI, dal Commissario del Governo per la Regione, ^{da} un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UPI, dal Sovrintendente scolastico regionale, dai Rettori delle Università di Bari e di Lecce, dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Bari e di Lecce, da un rappresentante della Federazione regionale unitaria CGIL - CISL - UIL, dal Delegato regionale del C.O.N.I., dal Presidente del Comitato regionale della C.R.I., da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione, da un rappresentante della Consulta

regionale per la Cooperazione nonché dai rappresentanti delle associazioni con finalità a favore dell'infanzia, in numero non superiore a sei.

Il Comitato predetto viene costituito con atto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Per ogni componente effettivo dovrà essere designato anche uno supplente.

L'incarico di Segretario del Comitato viene affidato dal Presidente del Consiglio regionale a funzionario del Consiglio, udito l'Ufficio di Presidenza.

Del Comitato fa parte, con voto consultivo, il rappresentante della Regione nel Comitato per il coordinamento delle attività regionali.

ART. 3

Il Comitato ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale ed è da questo dotato delle attrezzature e del personale necessario.

Esso dura in carica sino al 30 giugno 1980.

ART. 4

Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo, costituito da sette membri compreso il Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Comitato.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno sei membri.

Il Comitato riferisce sulla sua attività al Consiglio regionale mediante relazione scritta, da depositarsi presso la Presidenza entro il 30 luglio 1980.

ART. 5

All'Esecutivo è affidata la gestione del fondo a disposizione del Comitato secondo le deliberazioni dello stesso.

L'Esecutivo per la sua attività si avvale degli uffici amministrativo-contabili del Consiglio regionale.

ART. 6

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 20.000.000 che il Consiglio regionale metterà a disposizione del Comitato.

ART. 7

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura, per l'esercizio 1980, nel Bilancio pluriennale 1979-1981 approvato con L.R. n. 31 del 6/6/1979, all'art. 4 - obiettivo funzionale A - I - Consiglio Regionale - Cap. 6 "Compensi, onorari e rimborso per consulenze prestate da Enti e da privati a favore del Consiglio Regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche; spese per iniziative popolari - L.R. n. 14 del 4/7/1973".